

Se voi foste il giudice (pag. 24): Fulvio venne condannato. La Corte di Cassazione ritenne infatti l'imputato colpevole della morte dell'operaio per non aver verificato che fosse dotato dei cosiddetti «sistemi anticaduta» previsti dalla normativa in materia di lavori effettuati ad altezze superiori ai due metri. Infatti, in assenza di un direttore dei lavori, è il committente a ricoprire la posizione di garanzia nei confronti della sicurezza del lavoratore ed è dunque lui ad assumersi interamente il rischio dell'organizzazione. (*Sentenza del 2010. Studio avv. Gagliardi*).



A corollario della sentenza chiarisco alcune altre cose:

1. La sentenza addossa la responsabilità a Fulvio perché non c'è un direttore dei lavori;
2. se ci fosse stata un'impresa edile la responsabilità principale sarebbe stata di questa;
3. la causa in questione è di natura penale perché ogni volta che si procurano ad altri lesioni fisiche (dall'incidente stradale, a quelle di un litigio cruento) scatta un procedimento penale che, nel caso di lesioni gravi o di decesso, come nel caso di Fulvio, si apre automaticamente d'ufficio (nel caso, invece, di lesioni fisiche lievi, il procedimento penale si avvia solo con una querela di parte, del soggetto, cioè, che ha riportato le lesioni);
4. Solitamente, dopo il procedimento penale, viene avviato quello civile col quale il danneggiato (o i suoi eredi) si farà quantificare e risarcire i danni subiti;
5. Se i lavori venissero appaltati dal condominio la responsabilità potrebbe ricadere sull'amministratore condominiale.